



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Aeroporto di Bari – Palese. Master Plan 2022. Decreto VIA n. 277 del 19 novembre 2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alle prescrizioni sez. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
<i>ID Fascicolo</i>	4876
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 3396 del 8 maggio 2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 03/07/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 07/07/2020

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 277 del 19 novembre 2014, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al Master Plan 2022 dell’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari - Palese;

VISTA la nota prot. n. 13549 del 6 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 22640/DVA del 9 settembre 2019, con cui la società Aeroporti di Puglia, integrata con nota n. 13880 del 12 settembre 2019, acquisita al prot. n. 23786/DVA del 20 settembre 2019, ha presentato istanza di Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sezione A) dell’art. 1 del D.M. n. 277 del 19 novembre 2014;

PRESO ATTO della nota n. 124253 del 29 ottobre 2019, acquisita al prot. n. 28453/DVA del 29 ottobre 2019, con cui ENAC ha delegato la società Aeroporti di Puglia a richiedere l’attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle citate prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni della sezione A) del D.M. n. 277 del 19 novembre 2014 è assegnata dal D.M. stesso come segue:

- prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- prescrizione n. 9: Regione Puglia;

PRESO ATTO della documentazione depositata dal proponente nel corso dell’istruttoria tecnica;

VISTA la nota prot. n. 20999/DVA del 5 novembre 2019, con cui la ex-Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio al procedimento di verifica di ottemperanza alle citate prescrizioni ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

ACQUISITO il parere n. 3396 del 8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 35883 del 18 maggio 2020, costituito da n. 13 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 127 del 6 aprile 2020, acquisita con prot. n. 25266 del 8 aprile 2020, la Regione Puglia si è espressa favorevolmente sull’ottemperanza alla prescrizione n. 9;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 3396 del 8 maggio 2020, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha considerato e valutato che:

prescrizione n. 1) *“in riferimento all'impianto di trattamento delle acque, nella documentazione presentata manca una Progettazione dello Stato di Fatto, comprendente i relativi elaborati grafici di dettaglio e la Relazione Tecnico-Illustrativa, così come richiesto dalla prescrizione; la prescrizione n° A.1 non è ottemperata”*

prescrizione n. 2) *“la prescrizione richiedeva di condurre, nello specifico, un monitoraggio anche sui principali recettori sensibili e sugli edifici residenziali posti nella parte urbana, sotto la proiezione delle rotte dei decolli e degli atterraggi, tramite opportuni microfoni posizionati all'esterno e all'interno dei fabbricati, come previsto dal DM 31/10/1997 e dal DM 30/05/1999. La documentazione presentata non comprende questo tipo di monitoraggio, risultando incompleta ai fini della ottemperanza”;*

prescrizione n. 3) *“il Piano Acustico presentato dal Proponente non ha previsto il monitoraggio sugli eventuali recettori sensibili e sugli edifici residenziali posti sotto la proiezione delle rotte dei decolli e degli atterraggi. Per tale motivo non è stato possibile valutare e quantificare i livelli di inquinamento acustico previsti dalla normativa sugli edifici stessi, e in caso di esubero, poterne mitigare gli effetti prevedendo l'installazione di infissi antirumore ad alte prestazioni fonoisolanti tali da garantire il rispetto dei valori dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al DM 05/12/1997”;*

prescrizione n. 4) *“la documentazione presentata non contiene la Mappatura Acustica in riferimento al D.Lgs.194/2005 in attuazione alla Direttiva 2002/ 49/CE con gli elaborati piani di azione in esterno, all'intorno aeroportuale per la fascia di territorio Palese - Campi Sportivi”;*

prescrizione n. 5) *“il piano di Monitoraggio Acustico presentato non contiene le specificazioni, richieste dalla prescrizione, che devono essere attestate ed approvate preventivamente dalla Commissione Aeroportuale ed in accordo con ARPA Puglia, riguardanti:*

- *le limitazioni di sicurezza da adottare per i sorvoli in decollo/atterraggio sulla Testata 25;*
- *le procedure antirumore, da adottare in fase di salita iniziale (ICP), durante il sorvolo del centro abitato, per le rotte del traffico in decollo sulla testata 25;*
- *il sistema di monitoraggio del rumore (identificazione dalle tracce radar dei vari tipi di aeromobili con rilevamento del Sound Exposure Level - SEL sulla verticale delle rotte) dovrà consentire le verifiche per il calcolo dell'L_{va} ed esternamente alla Zona "A" di pertinenza aeroportuale e verificare la concorsualità ai limiti delle emissioni acustiche LEQ diurno/notturno, affinché le condizioni sopra poste vengano rispettate”;*

prescrizione n. 6) *“la documentazione presentata non contiene il Monitoraggio sulla qualità dell'aria richiesto, comprendente:*

- *le emissioni in atmosfera delle varie sorgenti emissive interessanti lo scalo aeroportuale;*
- *una campagna di rilevamento atmosferico che avrebbe dovuto comprendere sia l'intorno aeroportuale che la parte di proiezione a terra dei LTO, rilevando le concentrazioni di tutti i principali inquinanti, compreso l'Ozono;*
- *l'individuazione di un numero adeguato di postazioni per il rilevamento dell'aria, da sistemare in modo definitivo nel tempo, per garantire un monitoraggio costante e continuo dell'area”;*

prescrizione n. 7) *“la documentazione presentata non contiene elementi utili per la valutazione della prescrizione, tantomeno la necessaria valutazione di ENAV e la condivisione della competente Commissione Aeroportuale (art. 5 DM 31/10/1997)”*;

prescrizione n. 8) *“la documentazione presentata non contiene il Parere Paesaggistico di compatibilità/sostenibilità ambientale, rilasciata dall'Ente Parco Naturale Regionale "Lama Balice", così come richiesto dalla prescrizione”*,

DETERMINA

la non ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 277 del 19 novembre 2014 relativo al Master Plan 2022 dell'aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari – Palese.

E' da ritenersi ottemperata la prescrizione n. 9, con le condizioni e le precisazioni riportate nella determinazione dirigenziale n. 127 del 06/04/2020 della Regione Puglia.

Ai fini del completamento dell'ottemperanza alle prescrizioni, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)